



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE N. 32 / 2011

Roma, 3 maggio 2011

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

e, per conoscenza

ALLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
RIPARTIZIONE II AFFARI ISTITUZIONALI,
COMPETENZE ORDINAMENTALI E PREVIDENZIALI
UFFICIO ELETTORALE E PER I RAPPORTI
CON GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI

TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI
E COORDINAMENTO RIFORME - SERVIZIO ELETTORALE

UDINE

ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO 5 ELETTORALE

PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
- SERVIZIO ELETTORALE

CAGLIARI

OGGETTO: Referendum popolari ai sensi dell' art. 75 della Costituzione per domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011.

Composizione degli Uffici elettorali di sezione - Nomine di presidenti e scrutatori
- Orari di apertura degli uffici comunali - Altri adempimenti.

Di seguito alla circolare Miatse n. 16 del 6 aprile 2011, si forniscono ulteriori indicazioni e direttive ai fini dell'organizzazione dei referendum di cui all'oggetto.

a) Nomina dei Presidenti di seggio (art. 35 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Come è noto, i Presidenti delle Corti d'appello, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, e quindi **entro venerdì 13 maggio 2011**, procedono alla nomina dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione fra gli iscritti all'albo di cui all'art. 1 della legge n. 53 del 21 marzo 1990.

Inoltre, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, e quindi **entro lunedì 23 maggio 2011**, i Presidenti delle Corti d'appello trasmettono ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

b) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni)

La Commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè **tra mercoledì 18 maggio e lunedì 23 maggio 2011**, in pubblica seduta, la quale deve essere preannunciata due giorni prima con apposito manifesto da pubblicare nell'albo pretorio del comune, con modalità on – line. In particolare la Commissione procederà:

- alla **nomina**, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di scrutatori compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente (**tre scrutatori per ogni sezione**, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352). A tale nomina la Commissione procede all'unanimità. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità si procederà alla votazione secondo la procedura descritta nell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni (cfr. circolari di questa Direzione centrale numeri [6 del 26 gennaio 2006](#), [85 del 21 aprile 2006](#) e [129 del 23 maggio 2006](#));
- alla formazione di una **graduatoria di ulteriori nominativi**, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati secondo la procedura sopra descritta, in caso di eventuale rinuncia o impedimento. La successione degli scrutatori nella graduatoria deve essere determinata all'unanimità; in caso contrario la formazione della graduatoria stessa sarà effettuata mediante sorteggio;
- qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti sopra specificati, la Commissione elettorale procederà alla nomina di **ulteriori scrutatori** scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

Il numero degli scrutatori per ogni ufficio elettorale di sezione viene aumentato a 4 (quattro), ai sensi dell'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46, non solo per gli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

ma anche per gli uffici elettorali di sezione nei quali si dovrà procedere alla raccolta del voto domiciliare (cfr. più ampiamente circolare n. 28/2009).

Il Sindaco notificherà alle persone designate l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione che corrisponde a **sabato 28 maggio 2011**. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, da parte delle persone designate, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al Sindaco che provvederà a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui sopra. La designazione di coloro che verranno nominati in sostituzione verrà notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni, e quindi non oltre **giovedì 9 giugno 2011**. I Sindaci, nel notificare ai designati l'avvenuta nomina a scrutatore dovranno richiamarne la particolare attenzione affinché, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza. Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 94, 100, 103, 104, 108 e 111 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

c) Rilascio delle tessere elettorali.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla necessità che ciascun comune proceda con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti o le cui tessere risultino deteriorate e/o inutilizzabili (anche per l'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto) nonché all'invio, per posta, degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione nonché di variazioni dei dati inerenti ai collegi o alle circoscrizioni.

Le SS.LL. vorranno altresì acquisire la conferma, da parte dei comuni, in ordine alla disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste di duplicati nei giorni immediatamente antecedenti e nei giorni della votazione.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali, rispetto alle forniture effettuate, potranno essere inoltrate direttamente da parte di codeste Prefetture via fax a questo Ministero, al n. 06/4883756.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, secondo quanto disposto dall'articolo 9 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, gli uffici elettorali comunali, dovranno rimanere aperti:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

- > nei cinque giorni antecedenti la data di votazione (vale a dire da martedì 7 giugno a sabato 11 giugno 2011), dalle ore nove alle ore diciannove;
- > nei giorni della votazione (domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011) per tutta la durata delle operazioni di votazione.

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare i sindaci affinché, nei periodi indicati, adottino ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.

Gli stessi comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, vengano diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella penultima e nell'ultima settimana prima del voto, sia per informare gli elettori circa i giorni e gli orari di votazione presso gli uffici elettorali di sezione e quelli di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere, sia per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

Si rammenta inoltre che l'articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 prevede, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali.

d) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Alle prossime consultazioni referendarie si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".

Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano alle consultazioni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

referendarie **nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio nazionale.**

L'elettore interessato deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno ante cedente la data di votazione, ossia fra martedì 3 maggio e lunedì 23 maggio 2011. Tale ultimo termine del 23 maggio, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi **avere carattere ordinatorio**, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale. Tale certificazione potrà inoltre attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Si ritiene perciò utile che le SS.LL. sensibilizzino i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché, venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò. Qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune del territorio nazionale, i sindaci, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, e quindi entro domenica 5 giugno 2011, dovranno comunicare a ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

I sindaci dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico), specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altri comuni;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altri comuni

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la data di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, all'occorrenza e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori disabili.

e) Altri adempimenti

Per quanto riguarda gli ulteriori adempimenti inerenti la fase preparatoria del procedimento referendario, si fa integrale rinvio ai seguenti punti della **circolare n. 7 del 14 marzo 2011**:

- m) *accertamento dell'esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi;*
- q) *organizzazione di speciali servizi di trasporto;*
- r) *esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali.*

Si pregano le SS.LL. di comunicare i contenuti e le prescrizioni di cui alla presente circolare ai Sindaci dei comuni delle rispettive province e ai segretari comunali, affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando inoltre una particolare vigilanza, a mezzo degli Uffici elettorali provinciali, sull'attuazione degli adempimenti sopraindicati.

Si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Paolo Guglielmo